



## ALLEGATO B alla Dgr n. 893 del 13 luglio 2015

### **CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, tra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Presidente Dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV) il 27 marzo 1968, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale con sede in Venezia - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279;

e

- Il signor Dott. Luca FELLETTI (C.F.: FLLLCU69T03D548S), nato a Ferrara il 03/12/1969, residente a Ferrara (FE) Via Tebaldeo, 10/A

**Si conviene e stipula quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1**

In applicazione dell'art. 10 della L.R. n. 54/2012, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 13/07/2015, la Regione del Veneto conferisce l'incarico a tempo determinato con contratto di diritto privato alle proprie dipendenze - con le funzioni di Segretario Generale della Programmazione - al Signor Dott. Luca FELLETTI, che accetta.

#### **ARTICOLO 2**

La sede di lavoro è Venezia, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.

Il Signor Dott. Luca FELLETTI si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Segretario Generale della Programmazione individuate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 13/07/2015, salva la possibilità della Giunta Regionale di variare tali funzioni per esigenze organizzative.

#### **ARTICOLO 3**

Il presente contratto decorre dal ..... per la durata dell'intera legislatura. Il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 54/2012 è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

Viene fissato un periodo di prova di mesi 6 a decorrere dal .....

E' comunque fatta salva la risoluzione anticipata del contratto nel caso di revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo.

Il presente contratto può essere risolto dalla Regione, prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.

Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 4**

Di fissare il trattamento economico onnicomprensivo, escluso ogni ulteriore emolumento di qualsivoglia natura, relativo all'incarico in questione in € 189.530,00= al lordo di oneri e ritenute di legge.

La retribuzione mensile è quindi fissata in € 14.579,23= ed è corrisposta in tredici mensilità.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento in relazione al ruolo ricoperto.

#### **ARTICOLO 5**

Il prestatore di lavoro viene iscritto per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Sia nel caso che il contratto venga a scadere di diritto, sia nel caso di risoluzione anticipata a iniziativa di una delle parti, prima della prevista scadenza, al prestatore di lavoro compete un trattamento di fine rapporto, calcolato ai sensi di legge. Detto trattamento sarà a carico dell'Amministrazione Regionale qualora il periodo di servizio sia inferiore ad anni uno.

#### **ARTICOLO 6**

In caso di risoluzione anticipata del presente rapporto contrattuale ad iniziativa dell'Amministrazione – esclusi i casi di risoluzione per giusta causa e per valutazione negativa della prestazione – è corrisposta al Segretario oltre alle spettanze, se dovute, di fine rapporto, un'indennità supplementare pari al corrispettivo del preavviso (se non rispettato) e alla indennità sostitutiva di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 30 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza.

#### **ARTICOLO 7**

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale.

#### **ARTICOLO 8**

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invaldità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

#### **ARTICOLO 9**

Il Segretario Generale della Programmazione si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni e attività inerenti all'Ufficio.

#### **ARTICOLO 10**

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati o di essere collocato in aspettativa dall'Azienda di appartenenza per tutta la durata dell'incarico;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012";
- la veridicità del curriculum presentato per l'assunzione;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001;
- di non rivestire cariche pubbliche elettive;
- di non avere cariche in partiti politici;
- di non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del curriculum presentato, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3.

**ARTICOLO 11**

Il Signor Dott. Luca FELLETTI può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento.

**ARTICOLO 12**

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rimanda alle norme del Codice Civile, alla Legge 18.4.1962, n. 230 e, in via residuale, alla legislazione regionale e al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto "Regioni – Autonomie Locali".

In attuazione della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto il signor Dott. Luca FELLETTI assume anche l'incarico di dirigente di cui all'art. 2, punto 1, lettera d) del D.Lgs n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) o, qualora conferito con apposita provvedimento regionale, di datore di lavoro di cui all'art.2 punto 1 lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

**ARTICOLO 13**

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

**ARTICOLO 14**

Il presente contratto di lavoro è da intendersi definitivo ed è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 642 del 26 Ottobre 1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li

**PER LA REGIONE DEL VENETO**  
IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dott. Luca Zaia

**IL CONTRAENTE**  
Dott. Luca Felletti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_